



Anche quest'anno è in pagamento da luglio la cosiddetta "quattordicesima" introdotta dalla legge n. 127 del 2007, sulle pensioni di importo basso.

A beneficiare sono oltre 3 milioni e 200 mila pensionati di età pari o superiore a 64 anni, indipendentemente dal fatto che siano uomini o donne, con importi di pensione attualmente inferiori a 687 euro mensili, pari a 8.934,90 euro l'anno.

Detta somma aggiuntiva non è uguale per tutti ma è stata articolata in relazione all'anzianità contributiva raggiunta dal pensionato, così come indicato nella tabella.

I requisiti

Il beneficio spetta, dunque, se il pensionato possiede, oltre l'età pari o superiore a 64 anni, anche il requisito reddituali, che viene raggiunto se l'interessato può far valere un reddito complessivo individuale, relativo all'anno di riferimento, non superiore ad una volta e mezzo il trattamento minimo annuo del fondo lavoratori dipendenti.

Questo vuol dire che per poter percepire l'intero aumento non bisogna superare per il 2009 un reddito complessivo individuale fino a 8.934,90 euro. Nel caso in cui, invece, il reddito personale sia di poco superiore ad esso, la somma aggiuntiva viene proporzionalmente ridotta.

Se si considera, per esempio, un titolare di pensione diretta del fondo lavoratori dipendenti con un'anzianità contributiva di 20 anni e con il possesso del reddito annuale di sola pensione ammontante a 9.200 euro, la somma aggiuntiva spettante è pari a 154,90 euro complessivi (8.934,90 + 420 - 9.200)

Sempre nella tabella sono indicati i limiti di reddito 2009 oltre i quali non si ha diritto a nessuna somma aggiuntiva.

Quali redditi

Ai fini della quantificazione dei limiti reddituali, occorre considerare tutti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte come gli interessi bancari e postali, i rendimenti da Bot e altri titoli. Nel computo rientrano anche le rendite Inail e gli assegni assistenziali, in altre parole bisogna denunciare tutto eccetto redditi provenienti da:

- la casa da abitazione;
- l'indennità di accompagnamento;
- gli importi dei trattamenti di famiglia;
- le somme riscosse per i trattamenti di fine rapporto, comunque, denominati (Tfr, Tfs, ecc.);
- gli importi arretrati soggetti a tassazione separata.

La quattordicesima è esentasse e non costituisce reddito né ai fini fiscali, né per il riconoscimento di altre prestazioni previdenziali e assistenziali.

La domanda

Ai pensionati che già l'hanno percepita nel 2007 e 2008 la quattordicesima viene pagata regolarmente con la rata di Luglio.

Mentre coloro che compiono il 64° anno di età nel corso del 2009 devono presentare un'apposita domanda con allegata la dichiarazione da cui risulta che il loro reddito personale non supera il limite di legge.

L'importo in questo caso viene corrisposto in tanti dodicesimi per quanti sono i mesi in cui spetta, considerando comunque mese intero quello in cui è stato compiuto il 64° anno di età.

E' importante a questo punto ricordare che per presentare detta domanda, per verificare il giusto ammontare della somma erogata da parte degli Istituti Previdenziali, per presentare le relative richieste di mancato riconoscimento e/o adeguamento dell'importo, gli uffici del Patronato Enasco, presenti in ciascuna provincia, sono gratuitamente a disposizione per fornire tutti i chiarimenti del caso.

Una impostazione preconcepita

Va sottolineato, infine, che per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coldiretti) sono stati stabiliti (v. tabella) tre anni in più di contribuzione nelle relative tre fasce di

anzianità contributiva legate agli aumenti pensionistici.

E' questa una impostazione preconcepita che differenzia ancora una volta il lavoro autonomo da quello dipendente.

Non si comprendono, infatti, i motivi per i quali un trattamento di sostegno al reddito che deriva da risorse a carico della collettività possa poi differenziare i pensionati a seconda dell'appartenenza all'una o all'altra categoria.

E' per questo che l'Associazione 50&Più Fenacom - insieme al CUPLA Coordinamento Unitario dei Pensionati Lavoro Autonomo - ha promosso, già dal 2007 una costante azione di protesta per sottolineare che il trattamento differenziato tra categoria di pensionati, a prescindere dalla sua entità effettiva, viola ogni principio di giustizia sociale ed è in contrasto con i principi costituzionali.

Questi aumenti di pensione sono finanziati dallo Stato e non legati alla storia contributiva di ciascuno. Da cio' deriva che ogni discriminazione basata sull'appartenenza a categorie lavorative durante la vita attiva si presenta non solo contraria all'articolo 3 della Costituzione, ma anche, e soprattutto, errata dal punto di vista della giustizia sociale.

1

GLI INCREMENTI E I VALORI REDDITUALI DELLA 14^a				
Anni di contribuzione		Somma aggiuntiva intera annua (in Euro)		Limiti di reddito (*)
Dipendenti	Autonomi	2007	Dal 2008 in poi	2009
Fino a 15	Fino a 18	262	336	€ 9.270,90
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	327	420	€ 9.354,90
Oltre 25	Oltre 28	392	504	€ 9.438,90

(*) € 8.934,90 (una volta e mezzo il trattamento minimo) incrementato della somma aggiuntiva spettante in base all'anzianità contributiva (€ 336, € 420, € 504).